

Statuto del Partito Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale



Titolo I
FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA

Art. 1
(Finalità)

FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira a una visione spirituale della vita e ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, e partecipa alla costruzione dell'Europa dei Popoli.

Il Movimento FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE promuove nel rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

Il Movimento Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale (di seguito Movimento) svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Movimento di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.



Art. 2 **(Partecipazione)**

FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Movimento, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali.

Il Movimento promuove le pari opportunità tra uomini e donne e sostiene politiche attive per favorire la partecipazione delle donne alla vita istituzionale. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche.


Il Movimento favorisce l'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Movimento. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Movimento mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti.

Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Movimento e a quelle istituzionali.

Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Movimento. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini.

Adotta le elezioni primarie come metodo principale di individuazione delle candidature agli organi istituzionali di ogni livello. Il regolamento delle primarie è proposto dall'Esecutivo Nazionale e approvato dalla Direzione Nazionale.

Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.



Art.3 (Diritti e Doveri degli iscritti)

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purché siano in regola con la quota associativa e non siano iscritti ad altri partiti o Movimenti politici.


Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali. Gli iscritti hanno il dovere di rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità.

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;
- avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;
- adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi;

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

- contribuire economicamente alla vita del Movimento, versando regolarmente le quote associative;
- impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
- aderire ai gruppi di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale nelle assemblee elettive di ogni livello.



Art. 4 (Emblema)

Il Simbolo del Movimento FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE è rappresentato da: "Cerchio contornato da margine di colore blu scuro, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, occupante circa i due terzi dello spazio, la scritta "FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato; la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da quella superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, ad occupare circa la metà dell'altezza, sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza Nazionale con scritta bianca su fondo azzurro "ALLEANZA NAZIONALE" su due righe e Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale rossa contenente la sigla in bianco "M.S.I.". L'utilizzazione del simbolo e della denominazione di Alleanza Nazionale avviene in conformità e nei limiti stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale nella seduta dell'8 gennaio 2014.

L'Assemblea Nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine la Direzione Nazionale.

Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative e regionali sono demandate al Presidente nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti.



Titolo II

GLI ASSOCIATI, I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 5

(Gli associati)

Sono associati a FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE tutte le cittadine e cittadini italiani e di altro stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa. Per i cittadini Italiani residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al Titolo IX del presente Statuto.

La domanda di adesione vale come riconoscimento dei principi e delle finalità indicati nel presente Statuto e in particolare nell'art. 1.

La partecipazione alla vita del movimento, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall'apposito Regolamento Adesioni. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali.

La domanda di adesione può essere presentata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Coloro che non intendano aderire formalmente al Movimento, possono chiedere di essere coinvolti attraverso la formula "Amicizia".

Tale adesione è gratuita e consente di partecipare alla vita del Movimento con modalità disciplinate dal Regolamento Adesioni.

L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali. La perdita della qualifica di associato si verifica per:

- dimissioni, rese per iscritto e comunicate al settore Adesioni e al competente organo territoriale.
- decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per due anni.
- espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia.



Art. 6

(I circoli)

Il Circolo è l'unità organizzativa fondamentale del Movimento e può essere territoriale, on line o ambientale. Sono Circoli territoriali quelli che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da 10 associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per comprovate ragioni di studio, istituzionali o di lavoro.

Le porzioni territoriali o loro modifiche vengono proposte dal Presidente Provinciale e approvate dall'Assemblea provinciale.


Sono Circoli on line quelli costituiti su internet, senza il requisito della residenza o del luogo di lavoro e studio degli associati. I circoli on line possono essere costituiti solo se finalizzati a particolari tematiche o campagne.

I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale.

Gli associati ai circoli ambientali e a quelli on line esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di competenza.

Il Presidente Provinciale, previo parere del Coordinamento Provinciale, può designare un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali.

I circoli territoriali, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di autonomia organizzativa e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio.



Art. 7
(Le associazioni)

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al Movimento con le modalità previste dal Regolamento Adesioni.

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore.

L'associazione può richiedere il riconoscimento all'Esecutivo nazionale, al Coordinamento regionale, provinciale o di Città metropolitana, secondo l'ambito della propria attività.

Le condizioni per il riconoscimento sono:

- l'adesione formale dell'associazione e il versamento della relativa quota al Movimento;
- una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità del Movimento e in quali settori di attività si voglia concretizzare l'azione dell'associazione;
- la conformità dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;
- la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Movimento da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi politici del Coordinamento provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Movimento se non autorizzato.

Le associazioni fanno parte della Consulta del terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile. Della Consulta fanno parte soggetti e personalità di riconosciuta esperienza e professionalità nel campo specifico. E' nominata dal Presidente nazionale.

La Consulta elegge al suo interno un coordinatore che partecipa ai lavori della Direzione nazionale. La Consulta elegge un ufficio di presidenza di 5 membri compreso il coordinatore che partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale.

Il coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria almeno una volta l'anno.

La Consulta elabora proposte politiche ed organizzative sui temi di propria competenza.



TITOLO III

GLI ORGANI NAZIONALI

Art. 8

(Gli organi nazionali)

Sono organi nazionali di FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale;
- La Direzione Nazionale;
- Il Coordinamento Politico Nazionale;
- L' Esecutivo Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- La Commissione Nazionale di Garanzia;
- Il Segretario Amministrativo e il Comitato di Amministrazione

Art. 9


(Il Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Movimento, elegge il Presidente Nazionale del Movimento o ne ratifica l'elezione qualora questa sia avvenuta con il metodo delle primarie. Il Congresso Nazionale elegge l'Assemblea Nazionale. Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a ciò l'Assemblea Nazionale. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni 3 anni dal Presidente Nazionale su delibera dell'Assemblea Nazionale.

Il Congresso Nazionale è convocato altresì in via straordinaria dal Presidente Nazionale ovvero dal Presidente dell'Assemblea Nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 10% dei membri dell'Assemblea Nazionale e votata e approvata a maggioranza assoluta della stessa. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento o di dimissioni del Presidente Nazionale.

Il Regolamento Congressuale è proposto dall'Esecutivo Nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, ed è approvato dall'Assemblea Nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso Nazionale e di quelli territoriali.

Ciascun partecipante al Congresso deve aderire al programma politico del Movimento nelle forme previste dal regolamento.



Art. 10
(Il Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'organismo politico di massima rappresentanza territoriale del Movimento. Ne fanno parte tutti i componenti delle Assemblee Provinciali e di Città metropolitane.

E' un organo consultivo che viene convocato dal Presidente Nazionale una volta l'anno per discutere ed approfondire le linee programmatiche del Movimento. Viene inoltre convocato prima di ogni rinnovo del Parlamento nazionale per contribuire a redigere e illustrare il programma elettorale del Movimento.

Elegge al suo interno il proprio Presidente e un ufficio di Presidenza. All'atto del suo insediamento approva un regolamento di funzionamento interno.

Art. 11
(Il Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è eletto secondo le modalità previste dal regolamento e tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento e ne dirige l'organizzazione.

Può deferire per motivi disciplinari ogni associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.


Il Presidente Nazionale può deliberare, previo parere dell'Esecutivo Nazionale e sentito il Presidente Regionale, lo scioglimento del Coordinamento Provinciale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Presidente Nazionale, può deliberare previo parere dell'Esecutivo Nazionale, lo scioglimento del Coordinamento Regionale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.

Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti e dei Laboratori sentito l'Esecutivo Nazionale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Nazionale. Le modalità di elezione del Presidente Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

Presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del movimento.



Art. 12
(L'Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Movimento secondo le determinazioni del Congresso Nazionale.

Nella prima seduta l'Assemblea Nazionale approva il proprio regolamento di funzionamento. L'Assemblea Nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea ed un eventuale ufficio di Presidenza.

Modifica lo Statuto secondo la delega e gli indirizzi del Congresso Nazionale o su apposita proposta approvata dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore.

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea Nazionale stessa e ne dirige i lavori. L'Assemblea Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento del Presidente Nazionale e convoca il Congresso Nazionale per procedere alla nuova elezione del Presidente Nazionale.


L'Assemblea Nazionale approva il regolamento del Congresso Nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte, i Deputati e i Senatori, i Parlamentati Europei, i Consiglieri e Assessori regionali, i componenti dell'Esecutivo Nazionale, i Presidenti di regione, i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice segretario amministrativo, i dirigenti nazionali del Movimento giovanile.

L'Assemblea Nazionale è composta da 450 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Presidente Nazionale, sentito l'ufficio di Presidenza, può nominare fino a ulteriori 50 personalità dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca anche tra non iscritti al movimento che avranno diritto di voto solo su questioni inerenti l'indirizzo politico. Il Presidente Nazionale nell'ambito dei 50 terrà conto delle indicazioni della Consulta del Terzo settore.

E' prevista la decadenza da componente dell'Assemblea Nazionale a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate.

L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria ogni 6 mesi o entro 20 giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale del Movimento.

L'Assemblea Nazionale decide sullo scioglimento dell'Associazione a seguito dell'approvazione di un atto specifico con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto .



Art. 13
(La Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale in materia di attività politica e organizzativa.

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale del Movimento e da almeno 100 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

Ne fanno parte, se non eletti dall'Assemblea Nazionale: i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, i componenti dell'Esecutivo Nazionale, il Responsabile Nazionale e i componenti dell'organo esecutivo nazionale del movimento giovanile, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale e il coordinatore della consulta del terzo settore. Partecipano alla Direzione Nazionale, qualora non ne facciano parte per altri motivi, i componenti del Coordinamento Politico Nazionale. Partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo.


La Direzione Nazionale elegge al suo interno il Coordinatore della Direzione Nazionale, che provvede alla sua convocazione e al regolare svolgimento dei lavori, di intesa con il Presidente Nazionale.

E' dichiarata la decadenza da Dirigente Nazionale a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate.

La Direzione Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni 3 mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.

Determina le linee politiche dell'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato. Verifica l'elenco delle candidature alle primarie e ne ratifica gli esiti. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Provincia.

La Direzione Nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.



Art. 14
(L'Esecutivo Nazionale)

L'Esecutivo Nazionale coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Movimento e nel coordinamento dell'attività dei dipartimenti. Vi partecipano di diritto il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Presidente della Direzione Nazionale. Vi partecipano di diritto, inoltre, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, eventuali componenti del Governo nazionale iscritti al Movimento, il Responsabile nazionale del Movimento Giovanile.

Il Presidente del Movimento chiama a far parte dell'Esecutivo Nazionale fino a 15 componenti e designa al suo interno il coordinatore dello stesso.

Possono essere invitati ad intervenire ai lavori, in ragione dell'ordine del giorno, i Responsabili dei Dipartimenti.

L'Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale del Movimento.

Art. 14 bis
(Il Coordinamento Politico Nazionale)

Il Coordinamento Politico Nazionale è composto da un massimo di 50 componenti, tra i quali i Presidenti Regionali e i membri dell'Esecutivo Nazionale. E' nominato, su proposta del Presidente Nazionale, dall'Ufficio di Presidenza di cui alle norme transitorie. E' facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni altri dirigenti di settore o dipartimenti. Coadiuva il Presidente Nazionale nel coordinare l'azione del Movimento tra l'organizzazione territoriale e gli organi nazionali.

E' convocato, su richiesta del Presidente Nazionale, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.



Art. 15
(I Dipartimenti)

Il Presidente Nazionale nomina, sentito l'Esecutivo Nazionale come previsto dall'art. 11, i Responsabili dei Dipartimenti.

Sono costituiti obbligatoriamente i seguenti Dipartimenti:

- Organizzazione;
- Comunicazione e propaganda;
- Coordinamento autonomie locali;
- Coordinamento laboratori tematici;
- Adesioni, congressi e primarie.

E' facoltà del Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, disporre la costituzione di ulteriori Dipartimenti che si rendessero necessari all'organizzazione del Movimento.

Art. 16
(Durata e componenti di diritto degli Organi)

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque dopo 3 anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso Nazionale che rinnovi le cariche.

Fermo restando quanto già previsto nei rispettivi articoli, i Presidenti del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale, dei Gruppi Parlamentari nazionali ed europeo, partecipano di diritto ai lavori di tutti gli organi nazionali, qualora non ne facciano parte per altri motivi.



TITOLO IV GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 17 (Il Presidente e il Coordinamento Regionale)

Il Presidente Regionale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente Nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento Regionale.

Il Presidente Regionale nomina i restanti Componenti del Coordinamento Regionale.

Il Coordinamento Regionale è composto da un minimo di 20 a un massimo di 50 componenti secondo la decisione dell'Esecutivo Nazionale e determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali della Regione.

Fanno parte del Coordinamento Regionale:

- il Presidente della Regione;
- i Consiglieri e Assessori Regionali;
- i Parlamentari Nazionali ed Europei iscritti nella Regione;
- il Responsabile Regionale del Movimento giovanile;
- i Presidenti Provinciali del Movimento.
- i componenti della Direzione Nazionale iscritti nella Regione.

Possono essere invitati senza diritto di voto:

- i componenti dell'Assemblea Nazionale
- i componenti del Consiglio regionale delle Autonomie locali
- i Sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti;
- i Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni dei Capoluoghi di Regione;
- i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta Provinciale;
- i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni capoluogo di Provincia;
- i Capigruppo consiliari dei comuni delle città capoluogo;
- i Responsabili Provinciali e i Dirigenti Nazionali del Movimento Giovanile iscritti nella Regione;
- i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Regione.

Il Coordinamento Regionale propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento Provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale.


Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Regionale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.



L'Assemblea Regionale dei grandi elettori provinciali, convocata su richiesta di almeno il 10 per cento degli aventi diritto, può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente Regionale.

Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni od impedimento del Presidente regionale e convoca l'Assemblea Regionale per l'elezione del nuovo Presidente Regionale. E' facoltà del Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, costituire nella Regione Sicilia due Coordinamenti Regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale.

Il Presidente Regionale nomina e revoca il Segretario Amministrativo Regionale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento Regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario Amministrativo Regionale.



Art. 18**(Il Presidente, l'assemblea dei Grandi Elettori e il Coordinamento Provinciale)**

Il Presidente Provinciale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente Nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento Provinciale.

Il Presidente Provinciale nomina i restanti Componenti del Coordinamento Provinciale.

Il Coordinamento Provinciale è composto da un numero di almeno 11 componenti tra cui il Presidente Provinciale in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza secondo parametri stabiliti dall'Esecutivo Nazionale.

Il Coordinamento Provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali.

Fanno parte del Coordinamento Provinciale e dell'Assemblea Provinciale:

- Il Presidente della Provincia
- I consiglieri e gli assessori provinciali
- Il Responsabile Provinciale del Movimento giovanile;
- E, ove iscritti nella Provincia: il Presidente della Regione; i Consiglieri e Assessori Regionali; I Parlamentari Nazionali ed Europei; i componenti dell'Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

Sono invitati senza diritto di voto:

- I componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali
- I Sindaci
- I Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni
- I Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta Provinciale;
- I Capigruppo e i capi delegazione dei comuni
- I Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Provincia.

Il Coordinamento Provinciale propone al coordinamento regionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale. Il Coordinamento Provinciale approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei rispettivi territori di competenza proposte dai Circoli Territoriali.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Provinciale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

L'Assemblea Provinciale dei grandi elettori convocata su richiesta di almeno il 10 per cento dei componenti con diritto di voto, può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente Provinciale.



In caso di dimissioni o impedimento del Presidente Provinciale, Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale e il Presidente Regionale nomina un commissario e convoca l'Assemblea Provinciale per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente Provinciale nomina e revoca il Segretario Amministrativo Provinciale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento Provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario Amministrativo Provinciale.

Adotta, su conforme parere del Coordinamento provinciale, i provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici comunali e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle assemblee comunali. Di ciò è tenuto a informare il Presidente Regionale.

Il Presidente Provinciale, sentito il Coordinamento Provinciale, propone all'Assemblea Provinciale l'assetto organizzativo del territorio di sua competenza.



Art. 19**(L'Assemblea, il Presidente e il Coordinamento di città metropolitana)**

Nelle province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, sono costituiti i Coordinamenti di Città metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e dei regolamenti dei Coordinamenti Provinciali.

Nelle province suddette il Coordinamento di Città metropolitana avrà competenza sul territorio del comune capoluogo e il Coordinamento Provinciale sul territorio residuo della provincia.

Art. 20**(L'Assemblea, il Presidente e il Coordinamento Territoriale)**


L'assemblea Territoriale degli iscritti determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica e indirizza l'attività amministrativa degli organi istituzionali nel territorio di competenza dei circoli.

L'Assemblea Territoriale elegge il Presidente di circolo. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento Territoriale

Il Presidente di circolo nomina la restante parte del Coordinamento Territoriale. Il Coordinamento Territoriale è composto da un numero di membri individuati da apposito regolamento che tenga conto del numero di iscritti. Il Presidente Territoriale del Movimento Giovanile è membro di diritto del Coordinamento Territoriale.

Il Presidente Territoriale può deferire gli iscritti alla Commissione Provinciale di Garanzia e chiedere al Presidente Provinciale di adottare provvedimenti immediati nei loro confronti qualora ci siano casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Coordinamento Territoriale propone le liste e i programmi elettorali all'Assemblea degli iscritti che li approva.



TITOLO V

GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

(Segretario amministrativo e Revisore dei Conti)

Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.


Il Segretario amministrativo è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Segretario Amministrativo, sono entrambi nominati, sentito l'Esecutivo Nazionale, dal Presidente Nazionale, che li indica tra persone in possesso di requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

Il Segretario e il Vice Segretario Amministrativo adottano di comune accordo il Regolamento di Amministrazione del Movimento. Il Regolamento è trasmesso al Presidente nazionale che, ove ritenga di modificarlo, lo sottopone all'Esecutivo Nazionale. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali non si richiede la firma congiunta.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Segretario Amministrativo, il Vice Segretario Amministrativo ne assume le funzioni su indicazione del Presidente Nazionale. L'Esecutivo Nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile. Il Presidente Nazionale può proporre all'Esecutivo Nazionale, che delibera in merito, la revoca del Segretario e/o del Vice Segretario Amministrativo.

Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un Revisore dei Conti interno al partito, eletto dalla Direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario e il Vice Segretario amministrativo lo ritengano opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.

Il Segretario Amministrativo e il Vice Segretario Amministrativo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori degli Organi Nazionali; sono incompatibili con l'assunzione di ogni altro incarico negli organi nazionali del Movimento.



Art. 22 **(Rappresentanza legale)**

La rappresentanza legale del Movimento viene esercitata dal Segretario Amministrativo, che agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente Nazionale. In particolare:

- svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento.
- esegue le delibere dell'Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione di cui all'art. 21.
- rappresenta il Movimento ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, di fronte ai terzi ed in giudizio.
- su procura del Presidente nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali.
- presenta ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica la richiesta ai sensi dell'art.1) comma 2 della Legge 3 giugno 1999 n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltretutto, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Al termine di ciascun anno, il Segretario e il Vice Segretario Amministrativo redigono e sottopongono alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordinano inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informano periodicamente l'Esecutivo Nazionale della situazione economico finanziaria. Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge. Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario e del Vice Segretario Amministrativo e alle norme presenti nel Regolamento di Amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Segretario Amministrativo nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La sede legale del Movimento è a Roma, in Piazzale delle Belle Arti, 2, e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal Rappresentante legale.



Art. 23
(Società esterna di revisione contabile)

La Società esterna di revisione contabile, prevista dalla normativa vigente per esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei Bilanci e dei Rendiconti, viene scelta dall'Esecutivo Nazionale.

Art. 24
(Patrimonio di funzionamento e bilancio)

Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
- contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Così come disposto dell'art. 9 del decreto legge 149/2013 il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previa verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell'articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, alla Direzione Nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.



Art. 25
(Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali)

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di Amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario e dal Vice Segretario Amministrativo, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo.

E' in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutarî;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale.

Il Regolamento di Amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e



regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2.



TITOLO VI**RAPPRESENTANZA E GARANZIA****Art. 26
(L'azione disciplinare)**

Qualunque iscritto può promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di Garanzia competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali.

Gli associati a Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di Garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento e l'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. Entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori 10 giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di Garanzia competente.

Ogni grado di giudizio non può durare più di 50 giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si esprimono, il procedimento a carico dell'iscritto decade.

Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Presidenti dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi Coordinamenti.

Il Regolamento di Garanzia approvato dalla Direzione Nazionale disciplina le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento.

**Art. 27
(Gli organi disciplinari)**

Sono Organi disciplinari di Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale:

- la Commissione Nazionale di Garanzia;
- le Commissioni Regionali di Garanzia;
- le Commissioni Provinciali di Garanzia;



Art. 28
(La Commissione Nazionale di Garanzia)

La Commissione Nazionale di Garanzia è eletta dal Congresso Nazionale e composta da 6 membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo.

E' inoltre competente riguardo l'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruità allo Statuto delle deliberazioni degli organi del Movimento.

La Commissione Nazionale di Garanzia, nel caso in cui un iscritto al Movimento sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, un parere di compatibilità dell'iscritto con le finalità del Movimento.

E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

La Commissione Nazionale di Garanzia verifica la congruità dalle liste così come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.


Art. 29
(La Commissione Regionale di Garanzia)

La Commissione Regionale di Garanzia è eletta dall'Assemblea Regionale ed è composta da 5 membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali del Movimento e per gli eletti nelle istituzioni di livello regionale.

Avverso le decisioni della Commissione Regionale di Garanzia è possibile ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Le decisioni prese all'unanimità sono inappellabili.



Art. 30
(La Commissione Provinciale di Garanzia)

La Commissione Provinciale di Garanzia è eletta dall'Assemblea Provinciale ed è composta da 5 membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, dei componenti degli organi provinciali del Movimento e degli eletti nelle istituzioni fino al livello provinciale.

Avverso le decisioni della Commissione Provinciale di Garanzia è possibile ricorrere alla Commissione Regionale di Garanzia.

Le decisioni prese all'unanimità sono inappellabili.

Nelle Città metropolitane elencate all' art. 19 le funzioni della Commissione Provinciale di Garanzia sono esercitate per analogia dalla Commissione cittadina metropolitana di Garanzia.

Art. 31
(Le sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) censura;
- b) sospensione fino ad un massimo di un anno;
- c) esclusione dalle liste elettorali;
- d) espulsione.



TITOLO VII INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 32 (Incandidabilità)

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

L'Assemblea Nazionale stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Art. 33 (Incompatibilità)

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e incarichi istituzionali i membri dei Comitati di Garanzia a ogni livello. La carica di Presidente di gruppo al Parlamento Europeo, Camera e Senato è incompatibile con altri incarichi interni al movimento. I Presidenti di questi gruppi partecipano di diritto ai lavori dell'Esecutivo Nazionale.

Presidenti di Regione, assessori e presidenti dei gruppi regionali sono incompatibili con gli incarichi di Presidenti Regionali, Provinciali e di grandi città del Movimento.


I Presidenti di Provincia sono incompatibili con l'incarico di Presidente Regionale, Provinciale o di Grande città del Movimento.

Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di Presidente Regionale, Provinciale o di Grande città del Movimento. Sono incompatibili tutti i Sindaci con l'incarico di presidente di circolo.

I membri dell'Esecutivo Nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente Regionale o Provinciale.

La carica di Presidente Nazionale del Movimento è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia.

La Carica di Presidente dell'Assemblea Nazionale è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia. La carica di Presidente della Direzione Nazionale è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia.



TITOLO VIII
MOVIMENTO GIOVANILE

Art. 34
(Finalità)

Il Movimento giovanile di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale persegue i medesimi scopi del Movimento politico, è unico e autodetermina democraticamente le proprie cariche e responsabilità ad ogni livello.

Art. 35
(Statuto del Movimento giovanile)

Lo Statuto del Movimento giovanile ed ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale e costituisce parte integrante del presente Statuto.



TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO DEL MOVIMENTO

Art. 36
(Partecipazione)

Fratelli d' Italia – Alleanza nazionale vuole favorire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all' estero.

A tal fine consente la creazione e l' organizzazione di proprie strutture all' estero.


Gli italiani che, condividendo le finalità espresse nell' art. 1, risultino iscritti nelle liste elettorali nazionali e all' AIRE, possono iscriversi a Fratelli d' Italia – Alleanza nazionale nel Paese nel quale risiedono.

Art. 37
(Circoli Nazionali)

In ogni Paese estero potrà essere creato un Circolo Nazionale, con almeno 20 iscritti. Il Circolo Nazionale provvederà ad eleggere il suo Presidente ed il suo direttivo composto da almeno 5 membri.

Art. 38
(Autonomia dei Circoli Nazionali)

Ad ogni Circolo Nazionale è lasciata libertà ed autonomia di organizzazione in materia di finanziamento, di politica e di programma purché non in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto.



Art. 39
(Organizzazione italiani all'estero)

L'Organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali, ovvero: Ripartizione Europa , Confederazione Russa e Turchia; Ripartizione America Meridionale; Ripartizione America Settentrionale e Centrale; Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli iscritti di ogni ripartizione eleggono il proprio Presidente, il Vicepresidente e il direttivo di almeno 10 membri.

I Presidente ed i Vicepresidenti delle Ripartizioni fanno parte di diritto dell'Assemblea Nazionale.

I direttivi delle ripartizioni estere costituiscono l'Assemblea Generale degli italiani all'estero che fa parte di diritto del Congresso Nazionale.

L'Assemblea Generale degli italiani all'estero si riunisce almeno una volta all'anno con compiti di coordinamento e di iniziativa politica dei circoli nazionali degli italiani all'estero.



TITOLO X NORME TRANSITORIE

- 1) Fino al secondo congresso nazionale, è costituito un Ufficio di Presidenza composto da un massimo di 8 componenti, eletti dall'assemblea congressuale dei Grandi Elettori eletti dalle primarie del 22 e 23 febbraio 2014 su proposta, sentiti i fondatori di Fratelli d'Italia risultanti dall'Atto costitutivo del 28 dicembre 2012, del Presidente nazionale, che lo presiede e lo convoca. Coadiuvato il Presidente nella rappresentanza politica del Movimento ed è consultato nelle decisioni attribuite al Presidente. Dà parere vincolante in caso di revoca eccezionale e conseguente nomina di organi elettivi. I suoi componenti partecipano di diritto alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, qualora non ne facciano parte. Le competenze attribuite all'Esecutivo Nazionale agli articoli 2,7,9,11,12,15,17,18,21,22,23 sono fino a quel momento esercitate dall'Ufficio di Presidenza.
- 2) La prima Direzione Nazionale fino al secondo congresso nazionale è integrata dal Consiglio Direttivo di Fratelli d'Italia e dal Direttivo di Officina per l'Italia e fino a ulteriori dieci membri nominati dal Presidente Nazionale sentito l'Ufficio di Presidenza. Ai lavori della Direzione Nazionale partecipano i Presidenti o Portavoce regionali.
- 3) In attesa che il Movimento giovanile svolga, nella propria autonomia, il congresso fondativo, il Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, nomina il Responsabile Nazionale dei giovani e un Ufficio di Presidenza fondativo del Movimento giovanile.
- 4) I responsabili territoriali del Movimento giovanile sono indicati dal Responsabile Nazionale dei giovani, sentito l'Ufficio di Presidenza fondativo del Movimento giovanile.
- 5) La prima Assemblea nazionale, fino al secondo congresso nazionale, è composta da 420 membri eletti secondo apposito regolamento. Fanno altresì parte dell'Assemblea i parlamentari nazionali ed europei e i deputati e assessori regionali in carica al momento della celebrazione del Congresso Nazionale. Vi partecipano, inoltre, i Presidenti di regione, i sindaci dei comuni capoluogo, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice Segretario amministrativo e i dirigenti nazionali del Movimento giovanile.
- 6) In deroga all'articolo 16, il secondo Congresso nazionale deve essere convocato entro il termine dell'anno solare successivo a quello di svolgimento del primo Congresso nazionale.
- 7) La corretta interpretazione delle norme del presente statuto è demandata a richiesta di un coordinamento regionale o provinciale, ovvero di almeno 25 componenti l'assemblea nazionale, ai tre fondatori di Fratelli d'Italia risultanti dall'atto costitutivo del dicembre 2012. Ad essi è altresì affidato il compito di sovrintendere al puntuale rispetto dei valori e delle finalità indicate nell'art. 1 del presente statuto.

